

**IRENE LO BUE**CN = LO BUE IRENE  
C = IT

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. IRENE LO BUE**  
 Via Ottaviano, 9, 00192 Roma  
 (St. Legale Avv. Salvatore Russo)

**SI NOTIFICHI OGGI**  
**29.10.2021**

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO**

**SEDE DI ROMA**

**RICORSO**

**CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

**AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

**Per i sig.ri**

Nominativo ricorrente	Classi di concorso attuale Inserimento nella II fascia delle GPS	Provincia di attuale Inserimento nella II fascia delle GPS
ABAGNALE GERARDO	B-03, B-16	Napoli
ABBALLE VALENTINA	AAAA, EEEE	Frosinone
AGRESTA ANITA ARTURA	A-01, A-17	Napoli
ALBA CARMELA	A-01, A-17, A-37, A-47, A-60, B-14	Varese
ALBANIA LARA	A-50	Vicenza
ALESSO PAOLA	A-11, A-12, A-22	Torino
ALÌ CONCETTO	B-03	Catania
ALOISI MARIA LUISA	A-15, A-31, A-50	Pisa
ALTIERI ANTONIO	A-45, A-47, B-16	Rimini
AMATO ANGELO	B-20	Caltanissetta
AMICO DANILA	A-31, A-34, A-50, A-51, A-52, A-60	Varese
AMMENDOLA GIULIANO	B-03, B-15	Napoli
ANGIUS ANNA RITA	A-46	Cagliari
ANTONINA CREMONA	A-01, A-08, A-09, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60	Palermo
APRILE KATIA	B-20	Ragusa
ARCIDIACONO FABIO	A-12, A-22	Siracusa
ARCOLEO LETIZIA	A-28, A-32, A-50	Palermo
ARCURI GIUSEPPE	B-22	Treviso
ARESU FRANCESCO	A-48	Sassari
ASARA ANGELA MARIA	A-28, A-31, A-50, Sostegno I	Pistoia

	grado	
AVARELLO ANGELISA	B-21	Palermo
BAIO ILARIA FEDERICA	A-11, A-12	Roma
BALESTRA DIEGO	A-40, A-41	Imperia
BANZATO CINZIA	A-03, A-28, A-32, A-50	Torino
BARBARINO PAOLA	A-46	Milano
BARBARO ROCCO	A-21, A-45, A-46, A-47, B-03, B-16	Torino
BARBATO LUCIA	B-12	Caserta
BARBERIS ANTONELLA	AB24	Bologna
BARLETTA MARIOIVAN	B-12	Foggia
BARONE IDA	AA24, AA25, AB24, AB25, B-14	Caserta
BARTOLOMEI LAURA	A-20, A-26, A-37, A-47, A-60	Genova
BASILICATA MICHELE	B-03, B-17	Modena
BASOLI CARMEN	A-28, A-31, A-34, A-50	Oristano
BAVIERA LEONARDO	A-42	La Spezia
BELLO MARIA	EEHH	Torino
BELLUCCI SILVIO	A-44, A-46, B-03, B-15, B-17, B-18	Salerno
BELROSSO MARIA	A-20, A-26, A-27, A-40, A-41, A-47	Milano
BENEDETTI FEDERICA	B-16, Sostegno II grado	Perugia
BERGAMELLI AURORA ANGELA	A-22	Bergamo
BERNARDONE DAVIDE	B-20	Trapani
BERTOLI PAOLA	A-20, A-26, A-27, A-47, A-60	Grosseto
BIANCHI ROSSANA	AA24, AA25, AB24, AB25	Pisa
BIANCHINI PAOLO	A-40, A-41, B-15	Modena
BIANCO PIETRO	PPPP	Sassari
BIANCOROSSO ROSARIA	A-18	Mantova
BIFULCO MARIA	B-23	Teramo
BIZZINI GIUSEPPA	B-18	Catania
BLANDIZZI SERENA ANITA	A-66, B-03, B-15	Bologna
BONDÌ GIUSANNA	A-21, A-45, A-47, B-16	Palermo
BONGIORNO DOMENICO	B-11, B-17	Catania
BONGIOVANNI ELISABETTA	A-18	Lecco
BONIFAZI FRANCESCA	A-26, A-47	Milano
BOTTAI FEDERICO	A-45, A-47	Firenze
BOVE ANASTASIA	B-23	Frosinone
BRENCA PASQUALE	B-03, B-17	Roma
BRESSANI GIORGIA	A-15, A-28, A-31, A-50	Lecce
BRIGHETTI MARIA ANTONIA	A-28	Roma
BROGI CHRISTIAN	A-01, A-03, A-10, A-14, A-16, A-17, B-22	Siena
BRUNETTI GIORGIA	A-26, A-28	Roma
BRUNO FILIPPO	A-20, A-26, A-40, A-41, A-47, A-60	Padova
BRUNORI FABIO	A-40	Roma
BRUSAFERRO ALESSANDRA	A-28	Udine
BUDAI IONELA IRINA	B-11	Verona

BUONO ALICE ILARIA MARIA MADDALENA	AAHH	Torino
BURGNICH PAOLA	A-15, Sostegno I grado	Gorizia
BURRAFATO CLAUDIA	A-12, A-22	Torino
BUSTERNA MARIA	AA24, AA25, AB24, AB25	Agrigento
BUTERA RITA MARIA CATENA	Sostegno II grado	Caltanissetta
CAFARO ANTONIO	B-17	Salerno
CAFASSO GIUSEPPE	A-11, A-12, A-22	Napoli
CAISSUT BERNARDO	A-12, A-19, A-21, A-22	Udine
CALABRESE MARIA ROSA	A-45, A-47, A-66, Sostegno II grado	Torino
CALORE RICCARDO	A-48, A-49	Padova
CAMA GIUSEPPE	B-03, B-15	Como
CAMARRI CARLA	A-45, A-46, A-47	Grosseto
CAMPANELLA ALESSANDRO	A-41	Bari
CAMPARDO ROBERTA	A-61, A-65	Trieste
CANGIANO CARMEN	AB24	Bergamo
CANTELLA GAETANA	AB24, AB25, AD24, AD25	Gorizia
CANU GRAZIELLA	A-28, A-50, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Nuoro
CAPILLO TIZIANA	A-01, A-05, A-09, A-16, A-17, A-35, A-44, B-18, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Palermo
CAPPELLETTO ELENA	A-20, A-26	Treviso
CAPPELLUTI ONOFRIO	B-03, B-14, B-15, B-17	Varese
CAPRINI STEFANIA	A-07	Arezzo
CARANNANTE RAFFAELLA	B-18	La Spezia
CARBONE DONATELLA	B-12	Bari
CARBONE PIETRO SIMONE	A-45, A-47, B-03, B-15	Parma
CARNELOS SARA	A-12, A-22, A-54, B-14	Pordenone
CARNEVALE VINCENZO	A-20, A-26, A-40, A-47, A-60	Milano
CARONIA GIUSEPPE	B-20, Sostegno II grado	Belluno
CAROTENUTO STEFANIA	B-21	Campobasso
CARULLI ADOLFO	B-21	Bari
CARUSO FILIPPO	B-03, B-15, Sostegno II grado	Ferrara
CARUSO LUCIANA	A-48, A-49	Bari
CARUSO ROCCO	A-56	Prato
CARUSO CLAUDIA	B-03, B-14	Catania
CASAPULLA ERIKA	A-28	Caserta
CASARTELLI ELISABETTA	B-12, B-18, B-22	Como
CASSANO MARCO	A-48, A-49	Torino
CASTIGLIONE GIACOMINA	A-12, A-22, A-54	Terni
CASTRONUOVO FRANCESCO	B-14, Sostegno II grado	Pisa
CASTROREALE MARIA ROSARIA	B-11, B-17	Catania
CATANIA ANTONIO	A-20, A-27, A-40, A-41, A-47	Imperia
CATAUDELLA STEFANIA	EEHH	Torino
CATELLI LAURA	A-12, A-22, A-54	Roma
CECERE GIUSEPPE	A-60	Latina
CELESTINO ROSA	A-18	Trieste

CENTONZE FABIO	B-03, B-17, Sostegno II grado	Milano
CERIELLO ANNUNZIATA	A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-60	Napoli
CERMINARA VALENTINA	Sostegno II grado	Bari
CERMINARA DANIELE	Sostegno II grado	Bari
CHIARELLI FABIANA	B-22	Trieste
CHIERICI FILIPPO	B-11	Verona
CHIRICO LOREDANA	A-01, A-03, A-08, A-16, A-17, A-37, A-60	Milano
CHISARI LAURA	A-45, A-46, A-47, Sostegno II grado	Milano
CIBELLA GIOVANNI	B-15	Ravenna
CINÀ ALESSIO	A-29, A-30, A-55, A-56	Milano
CIPOLAT GINA	A-18, Sostegno II grado	Pordenone
CIRCHETTA LUIGI DANIELE	A-01, A-16, A-17, A-37, A-47, A-54, A-60, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Roma
CIRLINCIONE WILLIAM	B-17	Parma
COLAFEMMINA VITO	A-20, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60	Milano
COLLALTI DONATELLA	A-18, A-19	Roma
COLOSI MARIA PAOLA	A-12, A-22	Reggio Calabria
COMI ARMANDO	A-18	Rovigo
COMPAGNINO SEBASTIANA	B-20	Ragusa
CONDEMI PASQUALE	B-03, B-16	Milano
CONTARINO ANGELA	A-30, Sostegno I grado	Torino
COPERCINI ANDREA	A-28, A-34, A-51, A-52, A-60	Modena
COPPOLETTA ELEONORA	A-12, A-22, A-23	Catania
CORDA GIUSEPPE	B-03, B-15	Nuoro
CORVINO ARMANDO EGIDIO	A-01, A-37, A-60	Brescia
COTTONE GIOVANNA	A-15, A-31, A-34, A-50	Siracusa
COTUGNO MICHELA	A-20, A-37, A-47, A-60, B-14	Prato
CREA FRANCESCO	A-20, A-26, A-40, A-41, A-47, A-60, PPPP	Reggio Calabria
CREA DANIELE ANTONIO	B-11, B-14, B-17	Milano
CREA FEDERICO	B-14, B-16	Milano
CRESCENZI BRUNA	A-01, A-08, A-17, A-37, A-60	Torino
CRIALESI ANDREA	B-03, B-15	Ancona
CRISCI ELEONORA	A-46	Reggio Emilia
CRISTINO ANNA RAFFAELA	A-12, A-22	Asti
CUDIA FRANCESCA	A-46	Genova
D'ACCARDI CHIARA	AB24, AB25, AC24, AC25, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Monza e della Brianza
D'ALESSANDRO MARGHERITA	A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60	Agrigento
D'AMICO GIUSEPPE	A-29, A-30, A-56	Agrigento
D'AMORE MARIA	A-45	Milano
D'ANGELO MARIA LUISA	A-28, A-31, A-50	Varese
D'ANGELO MARIA GRAZIA	A-11, A-12, A-22	Palermo
D'APOLITO ALESSANDRO	A-60	Foggia

D'ELIA MIRIAM	A-26, A-41, A-47, B-16	Modena
D'ERRICO MAURA	A-19	Caserta
DA ROS CRISTIANO	A-20, A-26, A-29, A-30, A-40, A-41, A-47, A-53, A-60, A-64, B-03, B-16	Milano
DANESE DOMENICO	B-11, B-17	Prato
DATTOLI DAVIDE	A-56	Torino
DE BENEDETTO STEFANO	A-45	Monza e della Brianza
DE CARO SERENA	A-46	Varese
DE CARO FLAVIA	A-54	Firenze
DE CICCIO SILVIA	AB24	Roma
DE DONNO PARIDE	B-15	Bari
DE FEO MARIA	Sostegno I grado	Sondrio
DE LORENZO CHIARA	A-01, A-04, A-09, A-10, A-17, A-62	Brindisi
DE LUCA CATERINA	BB02	Roma
DE LUCA PASQUALE	B-11, B-14, B-17	Bologna
DE MARINO MASSIMO	A-20	Milano
DE MATTEO ALFREDO	B-14	Torino
DE PASCALIS GELSOMINA	EEEE, EEHH	Modena
DE POLI SUSANNA	A-22, A-54	Venezia
DE RISO STEFANIA	A-28, A-50	Nuoro
DE ROSA ANTONIO	B-16	Venezia
DE STEFANO FRANCESCA	A-28, A-31, A-50	Bologna
DEL DUCA EDI	A-12, A-21, A-22	Roma
DEL GRECO FABIOLA	A-26, A-47	Roma
DEL PENNINO TERESA	A-47, A-66, Sostegno II grado	Napoli
DELVECCHIO GIANLUCA	A-20, A-26, A-40, A-41, A-47	Foggia
DEMONTE ALESSANDRA	A-12, A-22	Mantova
DENTE SANDRO	A-10	Pescara
DERUDAS ALESSANDRO	A-28, A-31, A-32, A-50	Sassari
DEVESCOVI MONICA	AB24, AB25, AD24	Firenze
DI BELLO MARIA	A-28	Milano
DI BETTA ALBA	A-18, Sostegno II grado	Milano
DI CARLO ANNA	B-20	Roma
DI CECCO SIMONE	B-21	Campobasso
DI DIO BIAGIO	A-20, A-26, A-41, A-47, A-60	Caltanissetta
DI GIACOMO ANNALISA	EEHH	Chieti
DI GIORGIO MAURIZIO	B-03, B-15, Sostegno II grado	Novara
DI GIORGIO LUIGI PIO	A-12, A-22	Asti
DI LAURA ANTONINA	A-28, A-31	Lecce
DI LENARDO ANDREA	B-03, B-15	Catania
DI LEO ELENA MARIA	B-19	Roma
DI LEO SALVATORE	A-48, A-49	Catania
DI MARTINO SONIA	A-15, A-31, B-18, B-23	Catania
DI MATTEO ANDREA	A-28, A-50	Alessandria
DI MEO DOMENICO	A-01, A-08, A-17, A-37, A-54, A-60, B-14	Parma

DI RAIMONDO TANIA	A-28	Ravenna
DINARDO FAUSTA	A-46	Bergamo
DISANTO VITO GRAZIO	A-30, A-56, B-15	Potenza
DISTEFANO SILVIA	AA24, AA25, AB24, AB25	Parma
DONISI MARCO	A-01, A-07, A-10, A-17, A-61, A-62	Milano
DONNARUMMA PAOLA	A-31, A-34, A-60	Trieste
DUCA SALVATORE	B-14	Milano
ELIA MARIA CANDIDA	A-66, B-16, Sostegno II grado	Genova
ELISA MARANI	A-22	Roma
ELISI MARA	B-23	Bari
EMMA CARMELITA	A-46, B-03, B-16, B-18, B-23	Caltanissetta
ENACHE LOREDANA	B-18, B-23	Teramo
ESPOSITO LUIGI	A-28, A-31, A-32, A-50, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Biella
FACCHINI LARA	A-11, A-12, A-13, A-22	Ravenna
FACCIOLI MASSIMILIANO	A-45, A-46, A-47	Milano
FAGIOLI PIERMARIO	B-19	Teramo
FALCO MARZIA	A-15, A-28, A-31, A-50	Brindisi
FALCOCCHIO ETTORE	B-16	Milano
FARERI TIZIANA	A-66, B-16	Pavia
FEDERICI VALENTINA	AA24, AA25, AB24, AB25	Bergamo
FERMO VINCENZO ROBERTO	A-18	Bologna
FERRARA FLAVIA	A-12, A-19, A-22, A-54, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Torino
FICHERA DAVIDE	A-16, A-20, A-26, A-32, A-37, A-40, A-47, A-60, B-26	Trapani
FIDA CESARE AURELIO	B-06	Cosenza
IORE FRANCESCA	A-22	Modena
IORENZA FEDERICA ANTONELLA	B-19	Varese
FISCELLI ENRICO	A-45, A-47, B-15	Palermo
FISCHIETTI GIANLUCA	B-16	Milano
FLAMMIA CLAUDIA	A-20, A-26, A-27, A-28, A-47, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Ferrara
FORCIONE SILVIA	AA24, AA25, AB24, AB25	Bologna
FORTE ANNA	A-28	Milano
FOTI AURELIEN ANTONINO EMMANUEL	B-20	Padova
FOTI NADIA	A-45, A-46, A-66	Bologna
FRAU PAOLA	A-20, A-26, A-27, A-28, A-40, A-41, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Cagliari
FRAU NOVELLA	EEHH	Sassari
FRISONI MICHELA	A-28, A-50	Rimini
FROIIO SAVERIO	B-03, B-17	Bologna
FUNARI MIRIAM	A-18, A-65, B-22	Frosinone
FURNARI GIANLUCA	B-12	Caltanissetta
GALANTE PASQUA	B-03, B-12, B-14, Sostegno II grado	Taranto

GALLINA ANGELO	A-28, A-31, A-34, A-50, A-51, A-52, A-60, B-11, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Palermo
GALUFFO ANNAMARIA	A-37, A-41, A-47, A-60	Trapani
GATTONI NICOLÒ	A-29, A-30, A-55, B-15	Como
GEMIGNANI MARCO	A-20, A-26, A-40, A-47	Lucca
GEMINIANI MONICA	A-28, Sostegno I grado	Ravenna
GERACI VINCENZO	B-06	Caltanissetta
GIACALONE ROSSANA	A-45, A-47	Palermo
GIACCONE DESIRÈ	A-29, A-30, A-55, A-59, B-27, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Palermo
GIANCHINO GIOVANNA	A-18, Sostegno II grado	Padova
GIANNOTTA FRANCESCO	A-48, A-49, B-11, B-17	Parma
GIGLIOTTI SALVATORE	A-28, A-31, A-34, A-50, A-51, A-52, A-60, B-03, B-11, B-15, B-17	Brescia
GIGLIOTTI CARLO	B-03, B-15	Roma
GINEX SALVATORE	B-15	Agrigento
GIOFFRE' ALESSANDRO	B-03, B-22	Bergamo
GIOIA AURELIO	A-22	Torino
GIONFRIDDO FRANCESCA	EEHH	Brescia
GIORDANELLA ANTONELLA	A-15, A-31, A-34, A-50, A-60, B-03, B-12	Messina
GIORDANI BARBARA	A-01	Monza e della Brianza
GIUFFRIDA LUCREZIA	B-03, B-14	Siracusa
GIULIETTI GIANLUCA	AL24	Roma
GIURATO DOMENICO	B-03, B-16	Milano
GIUSSANI ELISA	A-12, A-22	Bergamo
GRANNONIO SERENA	A-48, A-49	Pescara
GRASSO ANTONINO	B-03, B-11, B-14, B-15, B-17	Verona
GRAVINA SARA	A-28	Pordenone
GRIECO FABIO	A-30, A-56	Matera
GRIPPO TERESA	A-01, A-17, A-54	Potenza
GUALTIERI ANNAMARIA	A-11, A-12, A-22	Chieti
GUASTELLA GIUSEPPE	A-30, A-55, A-56	Agrigento
GUERNIER GENNY	B-18	Venezia
GUIDI STEFANIA	A-48, A-49	Perugia
HOHL ISABELLA	AB24, AB25	Trieste
IANDOLO DANIELA	A-18, A-19, PPPP	Vicenza
IANNONE ARCANGELA	A-15, A-31, A-34, A-50, A-60	Monza e della Brianza
IANNONE MARIA	A-28, A-31, A-34, A-50, A-51, A-52, A-60	Rimini
IANUZZIELLO MARIA	B-18	Bologna
IBBA PATRIZIA	A-28, A-31, A-50	Oristano
IEZZI ROBERTA	A-11, A-12, A-13, A-22, A-54	Chieti
IMMORDINO LUCIA	A-11, A-12, A-21, A-22, A-23	Palermo
IMPELLIZZERI PAOLO	B-20	Catania
IMPERATORE GIUSEPPE	A-20, A-26, A-37, A-47, A-60	Napoli
INFANTE GIUSEPPE MARIO	A-01, A-16, A-17, A-37, A-60	Padova

IOVENE VINCENZA	A-20, A-26, A-27, A-28	Bologna
L'ERARIO BENIAMINO FERNANDO	B-03, B-15	Foggia
LA COGNATA MARIANGELA	B-16	Palermo
LABRIOLA MARIA PIA	A-12, A-22	Foggia
LANDI ROSARIA	A-65	Ravenna
LANTIER PIERANGELA	AB24, AB25, AC24, AC25	Lodi
LANZILLOTTI ANNA MARIA	B-23	Milano
LANZON ANDREA	A-45, A-46, A-47, A-66, B-03, B-16, Sostegno II grado	Pisa
LASCALA TERESA	EEHH	Modena
LATORRATA FEDERICA	A-11, A-12, A-22, A-23	Pavia
LAUDANI SABRINA	A-45, A-47	Ravenna
LAURIA DOMENICO	A-30, B-15	Potenza
LEONE STEFANIA	A-46, B-23	Piacenza
LEONI ELENA	A-26	Firenze
LETIZIA COSIMO	A-66	Treviso
LIBERTINO MATILDE	B-03, B-15	Avellino
LICATA ANGELA	B-20	Palermo
LIQUORI ENZO	A-16, A-20, A-26, A-27, A-32, A-37, A-42, A-47	Caserta
LISSI SIMONA	A-28	Milano
LIVERANI BARBARA	A-28, A-50	Rimini
LO RE ONOFRIO	B-14	Padova
LOBASCIO LUISELLA	A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-54, A-60	Bari
LONGO LEONARDA	A-11, A-12, A-13, A-22	Palermo
LOREFICE LOREDANA	A-18	Roma
LORENZON BARBARA	A-26, A-45, A-47	Treviso
LORUSSO ANGELA	A-15, A-28, A-50, B-12	Bari
LOVATO STEFANIA	A-45	Varese
LUBELLI ANDREA LUIGI	B-06	Lecce
LUCAFÒ ANTONIO	B-03, B-15	Forlì-Cesena
LUCARELLI MICHELE	A-41	Milano
LUCIA LAURA	A-28	Varese
LUCONI MOIRA	B-18	Ancona
LUPO VALENTINA	A-48, A-49	Palermo
LUZZA GEREMIA	A-46, A-66, Sostegno II grado	Sassari
MAFFEZZONI FABIO	A-60, B-14	Brescia
MAGGI COSMIANA	A-20, A-26, A-27	Roma
MAGIONE ANTONINO	A-29, A-30, A-53, A-55, A-56, A-64	Torino
MAGRI LAURA	AB25	Bologna
MALAGNINO GIUSEPPINA	A-23, AB24, AB25, AC24, AC25	Firenze
MALANDRINO MICHELE	B-03, B-24	Genova
MAMBELLI MANUELE	A-46, B-09	Forlì-Cesena
MAMELI MARIA GIULIA	A-12	Brescia
MANCINI LUCA	A-48	Roma
MANFREDINI SILVIA	A-15, A-28, A-50	Terni



MANGIULLO ROBERTO	B-06	Lecce
MANISCALCO SALVATORE	A-18, A-48, A-49	Palermo
MANNOCCI FLORIANA	A-28	Roma
MANSUTTI ANDREA	A-27	Udine
MANULI ILARIA	B-03, B-16	Piacenza
MARESCA FULVIA	A-31, A-34, A-51, A-52, A-60	Piacenza
MARINETTI SONIA	B-12	Caltanissetta
MARINO MARIA ROSA	A-46	Verona
MARINO MARIA ANTONELLA	A-28	Milano
MARINO MARCO	A-45, A-47, Sostegno II grado	Venezia
MARTELLI ANTONIO	B-03, B-15	Potenza
MASCARA FABIO	A-48, A-49, B-14	Catania
MASECCHIA VINCENZO	A-45	Napoli
MASI ORIETTA	EEHH	Roma
MASSAFRA COSIMO	A-40, A-41	Taranto
MATTEUCCI VERONICA	A-28, A-31, A-50, Sostegno I grado	Prato
MAURO ALESSANDRO	B-03, B-15	Roma
MAZZETTO LIANA	B-03, B-18	Venezia
MAZZOLI LUCIA	AA24, AA25, AB25	Ancona
MAZZONE FRANCESCO	A-29, A-30, A-56, AA24, AA25	Modena
MENEGATTI STEFANIA	A-60, Sostegno I grado	Torino
MENTA AMALIA	B-12	Sassari
MEREU LUIGI	A-20, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60	Cagliari
MESSINA FRANCESCO	B-14	Pisa
METTI FRANCESCO	B-03, B-24	Lecce
MICHELUCCI NICOLA	B-15	Forli-Cesena
MIGLIOZZI TERESA	AB24, AB25	Napoli
MINNECI ANNA	A-11, A-12, A-13, A-22	Siracusa
MINNEI MONICA	A-11, A-12, A-21, A-22	Sassari
MOBIGLIA FRANCESCO	B-03, B-17	Napoli
MOBILIO STEFANIA	A-29, A-30, A-55, A-56, A-59	Matera
MOCCI ROSSANA	AB24	Cagliari
MODENESE FEDERICA	A-11, A-12, A-22	Padova
MOISE CATERINA	A-22	Udine
MOLTISANTI BARBARA	AAHH, EEHH	Bergamo
MONDELLI MARIO	A-29, A-30	Milano
MONE MONICA	AB24, AB25	Genova
MONTANI LAURA	A-12, A-21, A-22	Pistoia
MONTEFORTE TERESA	A-28, A-50	Prato
MONTENOVO NADIA	B-18	Ancona
MONTINARO ADRIANO	A-20, A-37, A-40, A-47, B-03, B-16	Vicenza
MONTRONE GIOVANNA	A-11, A-12, A-13, A-22, Sostegno I grado	Roma
MORELLI LAURA	A-48	Ancona
MORETTI MARIANNA	A-46, Sostegno II grado	Mantova

MORGANTINI SIMONE	A-12	Firenze
MORINI PAOLA	A-05, AA24, AA25, AB24, AB25	Parma
MOSCHELLA CRISTINA	AB24, AB25, AD24, AD25	Genova
MOZZILLO GIUSEPPE	B-03, B-14, B-17	Roma
MULARGIA MARCELLO	AA24, AA25, AB24, AB25, Sostegno I grado	Cagliari
MUNGIELLO ROSSANA	A-46	Belluno
MURATORE NUNZIO	B-20	Enna
MURATORI DANIELA	A-28	Rimini
MUSCARÀ SAMANTHA	A-26, A-41, A-47, B-16	Caltanissetta
MUSELLA ROSARIO	A-28, A-31, A-50	Napoli
MUSELLA VIRGINIA	A-01, A-05, A-17, A-60	Padova
MUSSIO ALICE	A-48, A-49, Sostegno I grado	Varese
NALETKO INNA	BE02	Cagliari
NAPOLI MARIASTEFANIA RITA	A-12	Catania
NARDO ELISA	A-27	Milano
NARESE CARMELINA	A-12	Como
NIEDDU LUCA	PPPP	Oristano
NIGRO SHEILA	A-18	Asti
NOBILE ROSARIO	A-37, A-42, A-47, A-60, B-03, B-15, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Modena
NORMANNO FABRIZIO SIRO	A-01, A-08, A-16, A-17, A-37, A-60	Pavia
OLANDESE PASQUALE	B-03, B-16	Forlì-Cesena
ORLANDO ANTONINO	A-66, B-14, B-16	Torino
PACI KATIUSCIA	AAHH	Lodi
PACIALEO SAVERIO	B-17	Como
PAGANO ANTONIO	A-16, A-20, A-26, A-32, A-37, A-47, A-60, B-14, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Roma
PALA VALERIA	AE24, Sostegno II grado	Cagliari
PALAGONIA ALESSANDRO ANTONIO	B-11, B-17	Palermo
PALENZONA ALBERTO TEOBALDO	A-11, A-12, A-21, A-22, A-54	Alessandria
PALLADINO ARIANNA	AA24, AA25, AB24, AB25	Napoli
PALMIERO SERENA	B-06	Bologna
PALUMBO ANNALUCIA	AC24, AC25, Sostegno I grado	Torino
PANZA LICIA	AB24, AB25	Gorizia
PAOLINI ANDREA	A-29, A-30, A-53, A-55, A-56, A-59, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Venezia
PAOLUCCI BARBARA	AA24, AA25, AB24, AB25	Viterbo
PAPA CONSOLATA	A-22	Prato
PAPAIANNI GIUSEPPE	B-03, B-22	Bergamo
PAPPALARDO GAETANO	B-03, B-15	Udine
PASCUCCI MARISA	AAAA, EEEE, EEHH	Modena
PASSARO LUDOVICO	A-26, A-27	Avellino
PATAMISI TERESA GIUSEPPA	A-26	Roma
PATANE FILIPPO	B-03, B-16	Torino

PELLICCIA ROSA	A-12, A-22	Prato
PELLICCIA FRANCESCA	B-11, B-17	Firenze
PENSATO SOCCORSA	A-28, A-31, A-34, A-50, Sostegno II grado	Roma
PEREZ CONCETTA MARIA	B-18	Palermo
PERFETTI GIANLUIGI	A-12	Roma
PERGOLA ROBERTO	B-21	Milano
PERNISCO FRANCESCO	A-46	Brindisi
PETRINI CLAUDIO	B-15	Pisa
PIAZZA GERLANDA	A-01, A-60	Monza e della Brianza
PICCINI ALBERTO LUCA	A-46	Alessandria
PIERETTI DAVIDE	B-14	Cagliari
PIETRANGELI ANTONELLO	B-14	L'Aquila
PILATO CRISTIAN	B-03, B-17	Parma
PINNA ANTONIETTA	A-28, A-31, A-34, A-50, A-51, A-52, A-60	Nuoro
PINO PATRIZIA	A-34, A-50, A-60	Varese
PINO PAOLA	A-45, A-47, Sostegno II grado	Messina
PIRUZZA GIUSEPPE	A-26	Agrigento
PISCOPO CALOGERO	B-06	Venezia
PISEDDU BERNARDETTA	A-20, A-26, A-34, A-47, A-60	Oristano
PITRELLI ANTONIO	A-18, Sostegno II grado	Bologna
PIVETTA BEATRICE	AB24, AB25, AC24, AC25, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Pordenone
PIVOTTO ALESSIA	A-11, A-12, A-22	Biella
PIZZILLO ANGELO	A-20, A-26, A-37, A-40, A-41, A-47, A-60	Bari
POLIERI GRAZIA	A-15, A-28, A-31, A-50, B-03, B-11, B-12, B-17	Bari
PORCEDDA MARCELLA	A-56	Cagliari
PORFIDO SCINTILLA	A-29, A-30, A-56, AB24, AB25, AC24, AC25	Foggia
PORTOGHESE FLAVIA	B-18	Napoli
PORTOGHESE ORIANA	B-18	Napoli
POZZA DANIELA	A-28	Ravenna
PUCCIO GIUSEPPE	A-15, A-31, A-34, A-50, A-60, B-03, B-12	Sassari
PUGLIESE DONATO	B-11, B-17	Bari
RACCUGLIA MARIA GRAZIA	A-01, A-17, A-60, Sostegno I grado	Palermo
RAIMONDO FABIO	A-20, A-26, A-40, A-41	Monza e della Brianza
RANALLI IVANA	A-01, A-09, A-16, A-17	Teramo
RANDAZZO ROSALIA	A-26, A-47	Palermo
RANDAZZO MELANIA	B-16	Siena
RANDINO ANGELA	A-66, B-03, B-12, B-16	Pisa
RAU ANDREA	B-21	Enna
RAZZA DANILA	A-12, A-22	Milano
RE FEDERICA	A-23, AB24, AB25, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Bergamo
REDITI CLAUDIO	A-20, A-27, A-28, A-40, A-41, A-47	Firenze

REINA CALOGERO	B-03, B-14, B-16	Palermo
RESINI CARLO	A-03, A-28, A-31, A-32, A-34, A-50	Genova
RIBONI ANDREA	A-48, Sostegno I grado	Torino
RICCIARDO VERONICA	AB24	Bergamo
RICUPERATI ANNALISA	A-22	Torino
RITA PRIVITERA	B-11	Catania
RITROVATO MASSIMILIANO	AAHH, EEHH	Bergamo
RIZZO FULVIO	B-03, B-14, B-26	Milano
ROCCO MARIA LUISA	A-28	Roma
ROERO GABRIELLA	A-22	Cuneo
ROMAGNOLI FEDERICO	A-26, A-45, A-46, A-47, A-61	Chieti
ROMEO FRANCESCO	B-17, Sostegno II grado	Venezia
ROSSI LUISA	A-46, Sostegno II grado	Campobasso
ROSSI SABRINA	A-28, A-50, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Roma
ROSSI EMANUELE	A-48, A-49	Roma
ROVATI ALESSANDRO	A-48, A-49	Pavia
ROVERSI FRANCESCA MARIA	A-28	Pavia
RUGGERI SALVATORE	A-26, A-47	Milano
RUSSO MICHELE	B-03, B-07, B-19, Sostegno II grado	Caltanissetta
SACCOCCIO EMILIANO	B-03, B-15	Roma
SAGLIANO FRANCESCO	B-17	Ancona
SALA FRANCESCA	A-56, Sostegno I grado	Palermo
SALE ANNETTO	A-16, A-20, A-32, A-37, A-47, A-60, B-14	Sassari
SALEMI CALOGERO	B-20	Bergamo
SALVIA FLAVIA	EEHH	Cuneo
SAMOGGIA FRANCESCO	A-20, A-26, A-40, A-41, A-47	Verbano-Cusio-Ossola
SAMPIETRO LORENA	A-12, A-22, A-23	Pistoia
SANTARLASCI ALISA	A-28, A-31, A-50, Sostegno I grado	Firenze
SANTELLI ROSARIA	A-28, A-31, A-50	Bologna
SAPONE DONATO	B-22	Bari
SARDEGNO FRANCESCO	B-03, B-17	Enna
SARDI SIMONE	A-11, A-12, A-22	Pistoia
SARDU PAOLO	A-03, A-28, A-32, A-50, B-14	Oristano
SARTORE MARTA	A-28	Genova
SASSO IMMACOLATA	EEHH	Ferrara
SASSO MARIA CINZIA	A-56	Potenza
SAVIOLA GIAN MARCO	A-34	Mantova
SCALIA VINCENZO	A-21, A-45, A-46	Roma
SCARÀ DAVIDE	A-16, A-32, A-37, A-47, A-60	Milano
SCARAMUZZA MARIA SOFIA	A-12, A-22	Caserta
SCARAZZATI MANUELA	EEHH	Milano
SCHIEVANO CESARE	A-51	Padova
SCIAMANNA CHRISTINA	A-21	Perugia
SCIBETTA SALVATORE	A-42, A-47	Agrigento

SCIROCCO MARILISA	A-27	Alessandria
SCIUTO ANNA LISA	A-20, A-26, A-37, A-47, A-60, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Pistoia
SCOPELLITI DANIELA ANGELA	A-65	Milano
SCORTA ANDREA	A-48, A-49	Milano
SCORZA FRANCESCA	A-20, A-26, A-27	Bologna
SCORZA LORETA	A-12, A-22	Monza e della Brianza
SCORZONI LIVIA	A-12, A-22	Ferrara
SETTINERI GIUSEPPE	A-27	Torino
SEVERINO ORIANA	AC24, AC25	Milano
SGAGGIO MARZIA	A-01, A-08, A-09, A-10, A-16, A- 17, A-37, A-47, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Treviso
SILVESTRI ROSANNA	A-26, A-41, A-47	Pisa
SIMONCINI SERENA	A-18	Firenze
SIMULA ANNA LUCIA	A-18, PPPP	Sassari
SMERAGLIA GREGORIO	A-28, A-31, A-50	Milano
SODINI ALESSANDRO	B-03, B-16	Cagliari
SOMIGLI ELISA	A-26, A-27, A-47	Firenze
SONIA ZARZANA	AA24, AA25, AB24, AB25	Torino
SORU SONIA	A-22	Nuoro
SORVILLO MANLIO	A-22, A-54	Modena
SOTTILE GIULIANA	A-28, A-50	Rimini
SPALLINA DANILA	B-18	Palermo
SPARACINO FRANCESCA	A-28, A-31, A-50	Palermo
SPERA MARIELLA	A-19	Roma
SPERLONGA ILARIA	A-01, A-17, A-54, A-60, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Roma
SPERNANZONI SARA	A-11	Macerata
SPITALERI VITO	B-20	Catania
SPOTO MARIA	A-28, A-31, A-32, A-34, A-50, A- 60	Roma
SPRECACENERE STEFANO	B-20	Bergamo
SQUIZZATO GIUSEPPINA	A-46, Sostegno II grado	Roma
STANZIONE TIZIANA	A-29, A-30, A-55, A-56, Sostegno I grado	Ravenna
STOCCO GIACOMO	A-26, A-41, B-03, B-15	Padova
STOPPONI ANDREA	A-45	Roma
STRACUZZI VINCENZO ENRICO	B-03, B-17	Messina
STRAFACE ANNAFRANCA	B-18	Bologna
STURARO CHIARA	A-54	Ferrara
STUTO LIBORIO	B-21	Livorno
STUTO SALVATORE	B-21	Livorno
SURGO SILVANA	AAHH	Taranto
TAGLIACOLLO EMMA	A-01, A-17	Roma
TAMBURRANO GAETANO	A-01, A-60	Torino
TARANTINO FRANCESCA	A-20, A-26, A-27, A-28, A-41, A- 47	Palermo

TARQUINI DANIELA	AB24, AB25, AD24, AD25	Terni
TARTARO CELESTINO	A-01, A-16, A-17, A-37, A-47, A-60, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Milano
TERRASI ALESSIA	A-11	Perugia
TESSITORE MADDALENA	B-20	Caserta
TESSUTO PAOLA	A-30	Torino
TIANO MARIA	A-49	Lecco
TIBERI JESSICA	A-45, A-47, B-16	Rieti
TILLI RAFFAELLA	A-01, A-60, Sostegno I grado	Rieti
TILLOCA CLAUDIA	A-11, A-12, A-13, A-22, A-54	Sassari
TILOCCA MARIA VITTORIA	A-45, A-46, Sostegno II grado	Nuoro
TIZZANI ANNAPINA	A-11, A-12, A-22, A-54	Foggia
TOMASSONI DAVIDE	A-16, A-32, A-47, A-60, B-14	Ancona
TONINELLI VALENTINA	EEHH	Varese
TORCHIA FRANCESCA	B-15, B-17	Ravenna
TRAVERSARI ILENIA	AB24, AB25, AD24, AD25	Pistoia
TRAVERSARI MARIKA	AB24, AB25, AD24, AD25	Pistoia
TRAZZERA IVANA	A-01, A-08, A-16, A-17, A-47, A-60, Sostegno I grado	Mantova
TRENKWALDER STEFANIA	A-28	Torino
TREVISAN DAMIANO	A-46	Vicenza
TROPEA LORENZO PIERINO PAOLO	A-20, A-40, A-41	Catanzaro
TUMMOLO SABINA	AAHH	Modena
VACCA CECILIA	B-19, Sostegno II grado	Caltanissetta
VACCARO DONATELLA	A-56	Agrigento
VALENTE MASSIMILIANO	B-22	Bari
VALENTINI VALENTINA	B-03, B-12, B-17, Sostegno II grado	Piacenza
VALETTO MARIA PIA	A-11, A-12, A-19, A-21, A-22	Torino
VASTA CONCETTA TERESA	B-16	Potenza
VAZZANA SILVIA	AA24, AA25, AB24, AB25	Palermo
VECCHI SONIA	B-03, B-17, Sostegno II grado	Treviso
VECCHIO ANTONELLA	A-11	Foggia
VECCHIO GIUSEPPE	A-15, A-28, A-31, A-34, A-50, B-03, B-15, Sostegno I grado, Sostegno II grado	Brindisi
VELLUSO VALERIO	B-15, B-16	Milano
VENDETTUOLI ROSA	A-21, A-45, A-47, B-16, Sostegno II grado	Milano
VENTIMIGLIA VALENTINA	B-19	Palermo
VERRICO GINO	B-20, Sostegno II grado	Bergamo
VIGORI BENEDETTA	A-18, Sostegno II grado	Bergamo
VILLACIDRO SIMONA	B-22	Caserta
VILLONE VINCENZA	A-52	Modena
VIRELLI ANTONELLA	B-22	Chieti
VITALE ROSALBA	A-46	Milano
VOCALE ANTONIETTA	A-01, A-03, A-05	Foggia
VOLO CHIARA	A-01, A-09, A-17, Sostegno I grado	Milano

VOLPARI CLAUDIA	A-27, A-28	Milano
VOLPICELLI STEFANO	A-46, A-66	Pavia
ZAMPONI VIOLA	B-03, B-16	Ancona
ZAZZARONI ANNARITA	A-11, A-12, A-13, A-22	Bologna
ZERA LUCA	AA24, AA25, AB24, AB25	Mantova
ZUPI CASTAGNO ERICA	B-03, B-15	Pavia

tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dall'Avv. Irene Lo Bue, C.F. [REDACTED] PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it, con studio in Parma nel Borgo A. Ronchini n. 9, fax 0521570233, elettivamente domiciliati in Roma nella Via Ottaviano, 9, presso e nello studio dell'Avv. Salvatore Russo, con espressa dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria presso il numero di fax 0521570233 oppure all'indirizzo PEC lobuestudiolegale@pecstudio.it

### CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*, con sede in Roma nel Viale Trastevere, 76/A, C.F. 80185250588;

- **RESISTENTE**

### CONTRO

UFFICI SCOLASTICI REGIONALI per l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*

### CONTRO

AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco,

Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vicenza e Viterbo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore

- **RESISTENTI**

### **PER L'ANNULLAMENTO**

**A) Del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 30 luglio 2021 n. 242,** recante disposizioni per la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi 4 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 nella parte in cui:

- **All'art. 2 comma 1, stabilisce:** *"In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo da disporsi annualmente nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dopo le operazioni di immissione in ruolo disposte ai sensi dell'articolo 59, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legge, ad esclusione delle disponibilità derivanti da cessazioni comunicate al Sistema Informativo dopo la chiusura delle aree per le operazioni di mobilità, sono assegnati, a domanda, con contratto a tempo determinato e danno accesso al ruolo alle condizioni e con le modalità disciplinate dal presente decreto"* nella parte in cui **non consente ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59,



comma 4, DL 73/2021.

- **All'art. 3 comma 1, stabilisce:** *“Completate le operazioni di immissioni in ruolo ai sensi dell'articolo 2, si provvede, prima dell'avvio delle nomine a tempo determinato e nei limiti del contingente assunzionale autorizzato, alla copertura dei posti comuni e di sostegno che risultino ancora vacanti e disponibili, mediante assegnazione del posto con contratto a tempo determinato ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124”* ” nella parte in cui **non consente ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

- **All'art. 4 comma 1, stabilisce:** *“Gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione “Istanze on Line (POLIS)” previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio “Istanze on Line*

(POLIS)". *Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione"* nella parte in cui **non consente ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

**B) Della Nota Ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021**, recante istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed ATA, nella parte in cui:

- al secondo capoverso, stabilisce: *"Al fine di assicurare il corretto andamento delle operazioni di conferimento delle supplenze al personale docente, si ritiene preliminarmente utile richiamare le recenti innovazioni normative intervenute in materia ed in particolare quanto previsto all'articolo 59, comma 4, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106, con il quale si prevede che "In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, salvi i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con decreti del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione nn. 498 e 499 del 21 aprile 2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, e successive modifiche, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, ai docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del*

*titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021. Per i docenti di posto comune, di cui al primo periodo del presente comma, è altresì richiesto che abbiano svolto su posto comune, entro l'anno scolastico 2020/2021, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso, nelle istituzioni scolastiche statali, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124" nella parte in cui **non consente ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.*

*- al quarto capoverso, ove prescrive: "In attuazione del quadro normativo sopra richiamato, è stato adottato il D.M. 30 luglio 2021 n. 242, che ad ogni buon fine si allega in copia. Per effetto di tale decreto ministeriale, gli aspiranti manifestano la volontà di partecipare alla procedura e attestano, **nell'apposizione della piattaforma** all'uopo predisposta, il possesso dei requisiti tramite istanza nella stessa provincia nella quale risultino iscritti nella prima fascia, o negli elenchi aggiuntivi, delle GPS per il posto comune o di sostegno unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" laddove non **consente ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.*

**B) Delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive delle province di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo,**

Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio- Ossola, Verona, Vicenza e Viterbo, **nelle parti in cui non consentono ai ricorrenti, candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure citate, ognuno per la propria provincia, non essendo** considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.

\*\*\*

## **PREMESSE IN PUNTO DI FATTO**

### **LA CONDIZIONE SOGGETTIVA DEI RICORRENTI.**

I ricorrenti (la cui specifica condizione, per comodità di lettura, è illustrata nella tabella in epigrafe al ricorso) sono tutti insegnanti muniti di regolare titolo di studio (ognuno per come specificato nella predetta tabella) che costituisce valido titolo di accesso alle classi di concorso secondo quanto previsto dai DD.MM. 30 gennaio 1998 n. 39 e 9 febbraio 2005 n. 22, ora modificate ai sensi del nuovo regolamento approvato con d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19.

\*

Gli odierni ricorrenti, **già inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze**, pur non essendo in possesso dello specifico titolo di abilitazione, **prestano servizio d'insegnamento alle dipendenze del**

**Ministero dell'Istruzione.**

**Il titolo di studio dei ricorrenti è valido ai fini dell'accesso per la II Fascia GPS per la propria classe di concorso e appare evidente la discriminazione posta in essere dal D.M. n. 242 del 30 luglio 2021 e dalla Nota Ministeriale n. 25089 del 6 agosto 2021 che non consente ai candidati in II Fascia GPS di partecipare, in subordine, alle procedure sopra citate non essendo considerato, il corretto inserimento in II Fascia GPS, di per sé quale requisito comunque utile per l'inclusione nelle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021.**

\*

L'art. 59, comma 4, DL 73/2021, **con esclusivo riferimento all'anno scolastico 2021/2022**, ha disposto Misure straordinarie per la tempestiva nomina dei

docenti di posto comune e di sostegno e semplificazione delle procedure concorsuali del personale docente, stabilendo che i posti di tipo comune e di sostegno nell'organico dell'autonomia sono destinati, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle immissioni in ruolo da disporre secondo la legislazione vigente.

Il Ministero oggi resistente, **con la nota impugnata, ha stabilito che potranno essere destinatari dei contratti a tempo determinato, con relativo accesso alla procedura di immissione in ruolo, unicamente i *docenti che sono iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi ai quali possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021, così escludendo, in modo del tutto***

arbitrario ed illegittimo, la possibilità per tutti i docenti già inseriti in II fascia GPS, di partecipare, **in subordine**, alla detta procedura.

\*

Il sistema di *Istanze OnLine*, inoltre, non ha attivato per i ricorrenti la possibilità di compilare l'istanza relativa alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021 di fatto escludendolo completamente anche dall'eventualità di poter accedere all'immissione in ruolo per completo esaurimento delle relative GPS di I Fascia.

I ricorrenti, pertanto, hanno inviato formale diffida con raccomandata a.r. con la quale hanno richiesto di partecipare alla suddetta procedura con il punteggio attribuito al titolo di accesso, ai titoli culturali, di servizio, le precedenze e le preferenze già indicate su *Istanze OnLine* per le graduatorie di

interesse e come specificate in tabella per il biennio 2020/2022.

\*\*\*

Gli atti oggi impugnati sono chiaramente lesivi degli interessi di cui sono portatori gli odierni ricorrenti oltrechè inidonei a contrastare il grave problema del precariato che da anni colpisce il settore scolastico.

\*\*\*\*\*

**LA SPECIFICA DISCIPLINA DEL SETTORE SCOLASTICO FINO ALLA LEGGE 107/2015. LA RIAPERTURA DELLA PROCEDURA D'INFRAZIONE CONTRO L'ITALIA PER L'ABUSIVA REITERAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE NEL COMPARTO SCOLASTICO. IL PARERE DEL COMITATO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI.**

La disciplina del settore scolastico è stata inizialmente scrutinata dalla Corte di Giustizia nella nota **sentenza CGUE del 26.11.2014 resa nelle cause riunite C-**

**22/13, da C-61/13 a C. 63/13 e C- 418/13, Mascolo ed altri.**

Con tale sentenza la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha statuito che:  
«La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato».

Il Parlamento italiano ha provato a rimediare alla condizione di flagrante violazione del diritto comunitario in *subiecta materia* varando **la legge 13.7.2015 n. 107** (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) che ha avviato un **piano straordinario di immissione in ruolo non selettivo** destinato esclusivamente al **personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE**.

Successivamente la **Corte Costituzionale**, con la sentenza n. 187/2016, ha

dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 11 dell'art. 4 L. n. 124/1999 *“nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino”*.

Per pervenire a questa decisione il giudice costituzionale ha valutato lo *jus superveniens* nei termini che seguono: *“18. Quanto alle situazioni pregresse, occorre distinguere a seconda del personale interessato. 18.1. – Per i docenti, si è scelta la strada della loro stabilizzazione con il piano straordinario destinato alla «copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto». Esso è volto a garantire all'intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”*

Secondo la Corte Costituzionale, dunque, la legge n. 107 del 2015 aveva introdotto adeguate **misure di prevenzione e di sanzione** dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine nel comparto scolastico, e in particolare:

- *la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie;*
- **la previsione** di cui all'art. 1, comma 131, della legge n. 107/2015, **secondo la quale:** *«A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi».*

La questione qui dibattuta è stata, infine, esaminata in molteplici decisioni



della Corte di Cassazione che, a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, ha affermato che *“la misura della stabilizzazione prevista nella citata legge 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, relativamente al personale docente, sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dal comma 109 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015”*.

Secondo la Corte di Cassazione (pp. nn. 81 e 82 della sentenza n. 22552/2016)

*“la strada soddisfattiva della immissione in ruolo con previsione rigorosa dei tempi, costituisce ad un tempo una sanzione e, dal punto di vista del beneficiario, una riparazione "in linea di principio la più ragionevole e soddisfacente tanto per lo Stato che vede assicurata la indispensabile provvista di docenti stabili - quanto per il richiedente, in quanto gli attribuisce il bene della vita, la cui certezza di acquisizione era stata lesa dalla condotta inadempiente realizzata dalla Amministrazione", mentre “l'astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, (...) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà” (p. n. 91 della sentenza n. 22552/2016).*

Senonché la decisione del legislatore di **riservare il piano nazionale di stabilizzazione al personale docente della scuola pubblica inserito nelle GAE, senza alcun requisito minimo di servizio, ha avuto quale conseguenza l'esclusione da tale piano di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie**

**d'Istituto**, dalle quali il Ministero dell'Istruzione attinge per stipulare ogni anno quasi 200.000 contratti a tempo determinato.

Inoltre, l'art. 4-bis, comma 1, D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, l'art. 4 bis del così detto Decreto Dignità **ha eliminato il limite massimo complessivo di trentasei mesi previsto per la durata dei contratti a tempo determinato** del personale della scuola già previsto dal comma 131 della legge 107/2015, **con ciò rendendo legittima la potenzialmente infinita reiterazione delle assunzioni a termine degli insegnanti.**

Proprio per questa ragione la Commissione europea, in data 25 luglio 2019, ha avviato **una nuova procedura di contestazione all'Italia (INF 2019/4251\_IT)** nei seguenti termini: *«Condizioni di lavoro: la Commissione sollecita l'ITALIA a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia, paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell'UE (direttiva 1999/70/CE del Consiglio). Le norme dell'UE prevedono che i lavoratori a tempo determinato non godano di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive. Attualmente la legislazione italiana esclude da questa protezione diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (ad esempio insegnanti, personale sanitario, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personale accademico, lavoratori agricoli e personale volontario dei vigili del fuoco nazionali). Inoltre, l'Italia non ha predisposto garanzie sufficienti per impedire le discriminazioni in relazione all'anzianità. La Commissione invita le*

*autorità italiane a conformarsi pienamente alle pertinenti norme dell'UE".*

\*

Occorre evidenziare come i riportati ripetuti interventi legislativi mossi dall'ambizione di eliminare la piaga del precariato non siano riusciti nell'intento proprio per l'assenza di percorsi ordinamentali di abilitazione e di regolari procedure concorsuali aperte a tutti i candidati.

Secondo la Relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati al decreto-legge n. 126/2019, *"La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in* **2019/4251\_IT)** nei seguenti termini: *«Condizioni di lavoro: la Commissione sollecita l'ITALIA a prevenire l'abuso dei contratti a tempo determinato e ad evitare le condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico. La Commissione ha deciso in data odierna di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia, paese in cui i lavoratori del settore pubblico non sono tutelati contro l'utilizzo abusivo della successione di contratti a tempo determinato e la discriminazione come previsto dalle norme dell'UE (direttiva 1999/70/CE del Consiglio). Le norme dell'UE prevedono che i lavoratori a tempo determinato non godano di condizioni di lavoro meno favorevoli di quelle dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili, a meno che ciò non sia giustificato da ragioni oggettive. Attualmente la legislazione italiana esclude da questa protezione diverse categorie di lavoratori del settore pubblico (ad esempio insegnanti, personale sanitario, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, personale di alcune fondazioni di produzione musicale, personale accademico, lavoratori agricoli e personale volontario dei vigili del fuoco nazionali). Inoltre, l'Italia non ha predisposto garanzie sufficienti per impedire le discriminazioni in relazione all'anzianità. La Commissione invita le autorità italiane a conformarsi pienamente alle pertinenti norme dell'UE".*

\*

Occorre evidenziare come i riportati ripetuti interventi legislativi mossi dall'ambizione di eliminare la piaga del precariato non siano riusciti nell'intento proprio per l'assenza di percorsi ordinamentali di abilitazione e di regolari procedure concorsuali aperte a tutti i candidati.

Secondo la Relazione illustrativa presentata alla Camera dei deputati al decreto-legge n. 126/2019, *“La procedura straordinaria, sebbene aperta anche ai docenti di ruolo che posseggano i requisiti, ha il fine di ridurre il ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato nelle predette istituzioni, favorendo l'immissione in ruolo di chi abbia raggiunto tre anni di servizio. Ciò consentirà altresì di evitare che si debba riconoscere ai predetti soggetti, già dipendenti statali a tempo determinato per un periodo di tempo superiore a quello ordinario previsto dalla citata direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, un risarcimento per abusiva reiterazione di contratti”*.

Orbene, le graduatorie che scaturivano dal concorso straordinario, nelle intenzioni del legislatore, avrebbero dovuto introdurre (ancora una volta) nell'ordinamento giuridico italiano **uno strumento di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine** dei docenti non abilitati, così come richiesto dalla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.

Tuttavia, **il carattere selettivo ed escludente** di tale procedura concorsuale ha finito per vanificare la dichiarata finalità di sanare l'abuso commesso dallo Stato italiano.

\*

Il susseguirsi dei suddetti interventi legislativi, proprio perché connotati da un

forte carattere escludente e selettivo, non ha portato, tuttavia, alla soluzione del problema primario, ovvero la forte discriminazione che tutt'oggi si attua in materia scolastica e che comporta, inevitabilmente, una violazione della clausola 4 della Direttiva CE 1999/70.

Ed invero, anche i provvedimenti oggi impugnati peccano dello stesso limite.

\*

I ricorrenti, dunque, **già inseriti nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze**, in possesso di **titolo di studio valido ai fini** dell'accesso per la II Fascia GPS per la propria classe di concorso, che sono stati esclusi dalle procedure di cui all'art. 59, comma 4, DL 73/2021, agiscono per sollevare la questione pregiudiziale comunitaria della compatibilità del **carattere escludente e selettivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 30 luglio 2021 n. 242**, recante disposizioni per la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi 4 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 con la richiamata clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.

I ricorrenti, invero, sostengono, così come autorevolmente chiarito dalla Corte di Cassazione, che *“(...) l'astratta “chance” di stabilizzazione, che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati, (...) non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica, ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà* (così Corte di Cassazione, sez. Lavoro sentenza n. 22552 del 7 novembre 2016).

## MOTIVI IN DIRITTO

Per meglio illustrare la questione pregiudiziale comunitaria della compatibilità del **carattere escludente e selettivo del Decreto del Ministero dell'Istruzione del 30 luglio 2021 n. 242**, recante disposizioni per la procedura straordinaria in attuazione dell'art. 59, commi 4 e 9, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è necessario richiamare il quadro normativo comunitario e nazionale in materia di misure di prevenzione e di sanzione dell'abusiva reiterazione dei contratti a termine.

### **1. La disciplina comunitaria.**

Come è noto, le organizzazioni intercategoriale a carattere generale – Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea (UNICE), Centro europeo dell'impresa a partecipazione pubblica (CEEP), Confederazione europea dei sindacati (CES) – il 18 marzo 1999 hanno concluso un accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, avente l'obiettivo di: 1) migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione; 2) creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti a tempo determinato.

In particolare, la **clausola n. 5 dell'accordo** ( Misure di prevenzione degli abusi), poi recepito nella Direttiva EU n. 70 del 1999, prevede che *“Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e delle prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in modo che tenga conto delle esigenze dei settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di*

*lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti”.*

## **2. La disciplina generale del contratto a termine in Italia.**

La disciplina generale del contratto a termine in Italia, dopo l’approvazione della Direttiva EU n. 70 del 1999, era regolata dal **d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368** il quale (sostituendosi alla legge 230/1962) prevedeva l’obbligo di indicazione delle ragioni oggettive che giustificavano l’apposizione del termine al contratto e disciplinava le proroghe dei contratti. In ipotesi di violazione della normativa era prevista la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.

Con la legge 24 dicembre 2007 n. 247 veniva inserito il comma 4 bis nell’art. 5 del d.lgs. 368 il quale disponeva che ove il rapporto a termine si fosse protratto oltre il trentaseiesimo mese si sarebbe trasformato a tempo indeterminato.

Tale regola è rimasta immutata anche negli anni successivi, che hanno visto dapprima ridursi l’obbligo di indicazione di ragioni oggettive (solo per contratti di non oltre 12 mesi: D.L. 28 giugno 2013, n. 76), indi eliminato tale obbligo (art. 1, D.L. 20 marzo 2014, n. 34, al quale è seguito il d.lgs. n. 81/2015 che ha sostituito il d.lgs. 368/2001), poi ripristinato, sempre superati i 12 mesi (art. 1, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 12 luglio 2018, n. 87): la nuova normativa ha anche ridotto il periodo massimo a 24 mesi per la conversione del rapporto a tempo indeterminato.

### **2.1 La disciplina del contratto a termine nel settore pubblico.**

La normativa descritta, come ha evidenziato la Corte di giustizia al punto 13 della sentenza Marrosu-Sardino (causa C-53/04; EU:C:2006:517) riguarda(va) non solo i rapporti con i privati, ma anche il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione (testualmente: «*L’art. 10 del d. lgs. n. 368/2001 contiene una lista di casi in cui è esclusa l’applicazione della nuova regolamentazione*

*relativa ai contratti a durata determinata. Nessuno di tali casi riguarda l'amministrazione pubblica»).*

Per i lavoratori alle dipendenze della pubblica amministrazione, come è emerso nella citata sentenza Marrosu della Corte Ue, si applica anche l'art. 36 del d.lgs. 165/2001, il quale secondo comma dispone l'obbligo di ricorrenza e di indicazione delle ragioni oggettive per l'apposizione del termine (esigenze temporanee o eccezionali, previa selezione o concorso, nell'ultima versione vigente), e che ai contratti a tempo determinato stipulati dalle pubbliche amministrazioni si applicano gli articoli 19-28 del d.lgs. n.81/2015, che ha sostituito gli artt.1-11 del d.lgs. n.368/2001.

Tuttavia, il quinto comma dello stesso articolo 36 del d.lgs. n.165/2001 vieta, a differenza che nel settore privato, la conversione del rapporto a tempo indeterminato in applicazione dell'art. 97, comma 4, della Costituzione italiana che prevede le assunzioni dei pubblici dipendenti avvengono a mezzo di concorso, salvo i casi stabiliti dalle leggi, come, ad esempio, per le categorie professionali più basse, per le quali si procede tramite avvio da parte del collocamento pubblico ai sensi dell'art. 16 legge 28 febbraio 1987 n. 56, precisando altresì: *«Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative».*

Il comma 5 quater dell'art. 36 dispone poi che *«I contratti di lavoro posti in essere in violazione del presente articolo sono nulli e determinano responsabilità erariale»* a carico dei dirigenti.

Il risarcimento di cui all'art. 36, comma 5, d.lgs. n.165 del 2001 non è di fatto mai stato applicato, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione riteneva fosse onere della parte lavoratrice dimostrare l'esistenza del danno che ne dava diritto, dal momento che il lavoratore "sapeva" che il contratto era



a termine e veniva regolarmente retribuito per i periodi lavorati, in guisa tale che diveniva troppo difficile se non impossibile dare dimostrazione del danno subito dall'abusivo ricorso ai contratti a tempo determinato.

Il risarcimento, inoltre, non poteva riguardare la perdita del posto di lavoro (cui l'interessato, non avendo superato un concorso, non avrebbe mai potuto aspirare) bensì un'asserita perdita di chance di lavoro perse, in quanto utilizzato in reiterati contratti a termine non conformi alla legge<sup>1</sup>.

Ciò ha portato, di fatto, a situazioni di reiterazione infinita dei contratti a termine in tutti i settori pubblici nazionali, come è ben noto alla Corte di Giustizia Europea che ha avuto modo di occuparsene nei procedimenti Marrosu e Sardino (sentenza 7.09.06, citata) e Affatato (ordinanza 01.10.10, C-3/10, EU:C:2010:574) nel settore sanitario, Papalia (ordinanza 12-12-13, C-50/13, EU:C:2013:873) nel settore enti locali, Mascolo (sentenza 26.11.14; C-22/13 e ss., EU:C:2014:2401) nel settore scuola, Santoro (07.03.18, C-494/16, EU:C:2018:166) ancora enti locali, Motter (20.09.18, C-466/17, EU:C:2018:758) ancora scuola, Sciotto (25.10.18, C-331/17, EU:C:2018:859) nel settore enti lirici e Rossato (08.05.19, C-494/19, EU:C:2019:387) nuovamente scuola.

\*\*\*

**La fondamentale sentenza della Corte di Giustizia Europea, pubblicata in data 8 maggio 2019, nella causa Fabio Rossato contro il MIUR, della quale si trascrive il passaggio più significativo, riassume la lezione che questa vuole trasmetterci:“(...) la Corte ha dichiarato, in sostanza, che una normativa recante una norma imperativa ai sensi della quale, in caso di ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato, questi ultimi sono trasformati in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è tale da costituire una misura che sanziona in modo efficace un abuso di questo tipo (v., in particolare, sentenza del 3 luglio 2014, Fiamingo e a., C 362/13, C 363/13 e C 407/13,**

*EU:C:2014:2044, punto 70 e giurisprudenza ivi citata) e, quindi, da soddisfare i criteri ricordati ai punti 27 e 28 della presente sentenza". (...) "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorità" (p. n. 91 della sentenza n. 22552/2016).*

\*

**VI. SULLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA IN MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA. - ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI IMPUGNATI NELLE PARTI IN CUI PREVEDONO CHE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA DI CUI ALL'ART. 59, COMMA 4, DL 73/2021 POSSA ESSERE FORMULATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO L'USO DEL SISTEMA INFORMATICO GESTITO DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 51 E 97 DELLA COSTITUZIONE.**

Il sistema informatico predisposto dall'amministrazione resistente per la partecipazione alla procedura straordinaria di cui all'art. 59, comma 4, DL

<sup>1</sup> Cr. sentenza Santoro della CGUE.

73/2021 è stato congegnato in modo tale da determinare il blocco informatico delle istanze provenienti dai candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti.

I ricorrenti, pertanto, hanno inviato formale diffida con raccomandata a.r. con la quale hanno richiesto di partecipare alla suddetta procedura con il punteggio attribuito al titolo di accesso, ai titoli culturali, di servizio, le precedenza e le preferenze già indicate su *Istanze OnLine* per le graduatorie di interesse e come specificate in tabella per il biennio 2020/2022.

Ora, non vi è chi non veda l'illegittimità, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 art.

51 della Costituzione di una modalità di acquisizione delle domande di partecipazione ad una procedura pubblica, congegnata in modo tale da determinare la chiusura telematica alle istanze provenienti da candidati aprioristicamente ritenuti privi dei requisiti e l'invalidazione delle domande presentate in forma cartacea.

Questa difesa non ignora come la modalità di partecipazione alle procedure selettive alle dipendenze del MIUR può assumere molteplici forme, purché tuttavia non si disattendano le previsioni dell'articolo 97 circa il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, ed al contempo non ci si discosti dall'obiettivo dell'articolo 51, comma 1, del medesimo testo costituzionale, in base al quale "tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici [...] in condizioni di eguaglianza".

D'altronde, la possibilità di produrre domanda esclusivamente con modalità via *web*, **viola anche l'art. 4, commi 1 e 2, del DPR 487/1994** (Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi) ai sensi del quale le istanze di partecipazione alle GPS possono essere redatte in carta semplice.

Pertanto, qualunque sia il metodo di reclutamento prescelto dall'amministrazione, esso deve caratterizzarsi per la capacità di rispettare i principi costituzionali posti dai due articoli citati, consentendo cioè, secondo criteri meritocratici e neutrali, la scelta dei candidati che si presentino oggettivamente come i più qualificati. Dall'osservanza di tali principi scaturisce l'inderogabile esigenza di scegliere modalità di reclutamento che garantiscano la più ampia partecipazione possibile e, anzitutto, la presentazione della relativa domanda da parte di tutti i soggetti che si

ritengano in possesso dei necessari requisiti.

Risulta quindi palmare come l'Amministrazione oggi resistente non può considerare *tamquam non essent* le domande redatte in carta semplice e indirizzate dai ricorrenti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

\*

Per le suesposte considerazioni, i ricorrenti, a mezzo dei sottoscritti procuratori rassegnano le seguenti conclusioni

### **VOGLIA CODESTO ECC.MO T.A.R. DEL LAZIO**

#### **SEDE DI ROMA**

Annulare gli atti impugnati, previa remissione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale: *“se la clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale gli insegnanti muniti di idoneo titolo di studio, già candidati in II Fascia GPS debbano essere esclusi dalla partecipazione, in subordine, alle procedure ex art. 59, comma 4, DL 73/2021.*

\*\*\*

### **ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI**

**(EX ART. 151 C.P.C.)**

Il sottoscritto procuratore che assiste, rappresenta e difende i ricorrenti giuste procure in calce al presente ricorso

## PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti che hanno partecipato alle procedure di cui al ricorso che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato a coloro che verrebbero scavalcati, dai ricorrenti, in caso di accoglimento del ricorso.

Il ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle **graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vicenza e Viterbo, pubblicate a seguito delle procedure indicate dall'articolo 4 del D.M. 242/2021 valide per l'anno scolastico 2021/2022, per le classi di concorso e per le Province di interesse dei ricorrenti, come da tabella riassuntiva inserita in ricorso,**

## CONSTATATO CHE

- a) La notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari risulterebbe estremamente difficile stante il numero rilevante dei destinatari;
- b) Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri soggetti non noti alla parte ricorrente.
- c) Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, risulterebbe estremamente difficile;
- d) Il Tar del Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; la notifica del ricorso nei modi ordinari, in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, rende il mezzo richiesto (la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie  
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588, Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) e USR nei rispettivi siti web individuati) il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

**FA ISTANZA**

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite in via ordinaria, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per p.p. con inserimento in G.U.

### **VOGLIA**

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti dei controinteressati per pubblici proclami *ex art. 151 c.p.c.* tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato del MI e/o degli uffici scolastici regionali e provinciali d'interesse, stante la impossibilità materiale di reperire gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

\*\*\*

In sede di costituzione si depositeranno i documenti come da separato foliaro  
Ai fini del pagamento del Contributo Unificato si dichiara che il presente procedimento attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato.

\*\*\*

Si richiede che le spese di notifica dell'atto siano poste a carico dell'Erario in ragione della natura della controversia (ricorso al TAR in materia di procedura concorsuale per l'assunzione alle dipendenze delle P.A. o avverso graduatorie stilate dalla P.A.). Risposta a quesito Ministero della Giustizia del 16/06/2010, prot. n. 6/936/03-1/2010/CA.

\*\*\*

*Salvis iuribus*

Roma, li 28.10.2021

Avv. Irene Lo Bue

## RELATA DI NOTIFICA

A istanza di parte, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico presso la Corte di Appello di Roma, ho notificato e dato copia del sujesto atto, affinché ne abbiano conoscenza a ogni effetto di legge a:

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
2. **UFFICI SCOLASTICI REGIONALI PER** l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, il Molise, il Piemonte, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia, la Toscana, l'Umbria e il Veneto, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*; rimettendogliene, su espressa istanza di parte ricorrente, una sola copia presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**
- 3.
4. **AMBITI TERRITORIALI PROVINCIALI** di Agrigento, Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Avellino, Bari, Belluno, Bergamo, Biella, Bologna, Brescia, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cuneo, Enna, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì-Cesena, Frosinone, Genova, Gorizia, Grosseto, Imperia, La Spezia, L'Aquila, Latina, Lecce, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Macerata, Mantova, Matera, Messina, Milano, Modena, Monza e della Brianza, Napoli, Novara, Nuoro, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Prato, Ragusa, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Rimini, Roma, Rovigo, Salerno, Sassari, Siena, Siracusa, Sondrio, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Trapani, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verbano-Cusio-Ossola, Verona, Vicenza e Viterbo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'**Avvocatura Generale dello Stato in Roma nella Via dei Portoghesi, 12**

### AVVISO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza presidenziale emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 651/2025 del 10.02.2025, nel procedimento R.G. n. 11741/2021.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo